

STATUTO

DIFFERENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA DE MARTINI 18

Numero REA: SS - 150510

Codice fiscale: 02127000905

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" al N. 56551/30196 di Repertorio

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 una società Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"Differenze Società Cooperativa Sociale a r.l."**.

La Cooperativa ha sede in Sassari.

L'indirizzo della Società ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese è fissato inizialmente ove indicato nell'atto costitutivo e la sua eventuale variazione non costituisce modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Articolo 2

Nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art.2519 C.C. si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO II

SCOPO, OGGETTO, ATTIVITA'

Articolo 3

La Cooperativa ispira la sua azione ai valori dell'insegnamento di Don Bosco, il Santo dei Giovani e nasce per supportare l'azione preventivo-promozionale della Cooperativa Sociale "Il Sogno" . La Cooperativa "Differenze" intende operare all'interno del "Progetto organico Ispettoriale" ed in riferimento al "progetto educativo Pastorale" della Circoscrizione Salesiana "Sacro Cuore" dell'Italia Centrale con sede a Roma. A tale scopo riconosce la responsabilità del Superiore della medesima Circoscrizione nel promuovere e verificare l'identità salesiana della società cooperativa stessa e delle sue attività. Riconosce, altresì, al Superiore della Circoacrizione o ad un suo delegato, il diritto-dovere di intervenire, senza diritto di voto, ai lavori degli organi statutari della società Cooperativa. La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della

comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definite dalla lett. B) dell'art.1 della legge n. 381/1991 ed eventuali modificazioni ed integrazioni."

Articolo 4

La cooperativa si propone di svolgere, nel rispetto della persona e attuando i principi della solidarietà, attività organizzative di qualsiasi tipo miranti al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in situazione di disagio psicofisico, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali, nonché all'inserimento di persone che si trovino in condizioni di emarginazione.

Essa potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comu-

ni, nonché dai privati e dagli Enti Pubblici e privati, e dalle Comunità Europee.

Le finalità di cui al presente articolo verranno realizzate attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o in qualità di utenti, partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa stessa.

In particolare la Cooperativa si pone l'obiettivo di:

- 1) realizzare tutte le iniziative possibili per l'inserimento nel mondo del lavoro e nel contesto sociale dei soggetti socialmente emarginati o svantaggiati quali, specialmente, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, detenuti ed ex detenuti, ex tossicodipendenti, portatori di handicap, ricercando ed ottenendo, tramite la forma associata, opportunità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, per garantire opportunità di lavoro e adeguate remunerazioni.
- 2) promuovere realtà e contesti in cui siano favoriti tutti i percorsi di transizione verso il

lavoro quali, solo a titolo esemplificativo e non tassativo, possono essere:

- a) Borse lavoro
 - b) Tirocini
 - c) Laboratori protetti
 - d) Laboratori di orientamento
- 3) svolgere a favore di persone fisiche e soggetti pubblici o privati, diversi da persone fisiche, tutte le attività di carattere socio-assistenziale, riabilitative, terapeutiche, sanitarie, educative, culturali e formative, comprese attività complementari ed accessorie per l'espletamento dei servizi offerti;
- 4) utilizzare e coordinare le prestazioni gratuite e volontarie offerte eventualmente da enti o persone
- 5) stimolare, ricercare, attuare aspetti di previdenza e di risparmio rivolti ai soci;
- 6) contribuire al potenziamento dei servizi per la «qualità della vita» delle persone anche attraverso la gestione collaborativa con servizi istituiti da Enti pubblici, privati e società;
- 7) essere soggetto attivo per promuovere e partecipare, contribuendo direttamente a tutte le attività sociali, culturali, assistenziali,

previdenziali e mutualistiche atte a favorire lo sviluppo del mutuo-aiuto, di concreti aspetti di solidarietà e di una partecipazione democratica ai processi decisionali interni alla Cooperativa nel rispetto delle regole e delle responsabilità organizzative.

Tutte le attività potranno essere realizzate sia in realtà imprenditoriali sia in contesti legati al volontariato e all'associazionismo.

Articolo 5

Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali la Cooperativa, in particolare, può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività di ristorazione e snack bar, gestione di mense e organizzazione di rinfreschi e servizi di catering;
- gestione di attività turistiche, ricettive o pararicettive quali alberghi, residence, ostelli, pensioni, locali di svago, colonie;
- organizzazione, gestione e promozione di attività turistiche, culturali e ricreative;
- servizi di portierato, vigilanza e custodia;
- organizzazione ed esecuzione di servizi di pulizia, di facchinaggio e traslochi;

- attività agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;
- attività di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche e private;
- attività di falegnameria, carpenteria metallica, torneria e saldocarpenteria;
- installazione e manutenzioni elettriche civili ed industriali, manutenzioni edili, verniciature e pitturazioni;
- manutenzione e gestione di impianti sportivi;
- produzione di software, realizzazione siti internet e consulenza informatica;
- attività di inserimento dati e testi e, più in generale, elaborazione di dati ed informazioni, anche su supporto magnetico e digitale;
- attività di progettazione, ideazione, redazione e pubblicazione di opere giornalistiche, grafiche, editoriali, multimediali, audiovisive;
- attività di ufficio stampa e redazione di piani di comunicazione aziendale;
- attività di vendita di libri;
- attività documentariste e gestione di procedu-

- re per l'elaborazione informatica di dati in funzione dell'organizzazione di servizi amministrativi e contabili;
- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - gestione di servizi sociali ed assistenziali per giovani ed anziani, scolastici, di formazione professionale e di orientamento;
 - progettazione e consulenza nel settore sanitario, sociale, culturale e della formazione professionale;
 - vendita di materiale di cartoleria, cancelleria, per ufficio;
 - La Cooperativa potrà altresì:
 - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
 - svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali, attraverso la costruzione, l'acquisto, l'affitto di immobili

ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi;

- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari, ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà, altresì, per deliberazione dell'Organo di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi o Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e fidejussioni;
- sollecitare, anche con apposite campagne di

raccolta fondi, erogazioni liberali da privati o imprese, da utilizzare per gli scopi sociali;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e, per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla Legge;
- costituire ed essere soci di Società per azioni e Società a responsabilità limitata e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali, nonché ulteriori finanziamenti e contributi disposti;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della cooperativa e che siano integrativi di essa prestando avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;
- istituire una Mutua interna di assistenza, disciplinata da un apposito regolamento, per il

concorso spese in caso di sinistro alle vetture ed in caso di infortunio e malattia dei soci ed altre indennità che si ritenessero opportune.

È espressamente prevista la possibilità di finanziamento dei soci al fine di consentire il conseguimento dell'oggetto sociale entro i limiti di legge.

Le attività sopra richiamate sono elencate esclusivamente a titolo indicativo e non tassativo; la cooperativa sociale, pertanto, potrà svolgere tutte le altre eventuali attività che ritenga utili al conseguimento delle proprie finalità istituzionali in conformità alle disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

Salvo quanto stabilito dall'articolo 2522 c.c., la compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche che condividano e accettino le finalità e gli scopi della cooperativa, partecipando in maniera attiva alla vita sociale.

Possono essere soci tutte le persone di ambo i sessi in possesso di qualifiche, titoli di studio e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative attinenti agli scopi sociali che la coo-

perativa si propone di conseguire.

Ai sensi del comma 2 dell'art 4 della L. 381/91 le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci anche persone giuridiche con scopi sinergici a quelli della Cooperativa e che ne condividano gli obiettivi e le finalità.

Articolo 7

Possono essere soci della Cooperativa persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- SOCI PRESTATORI, che ricevono una qualche utilità economica per il fatto di effettuare una prestazione a favore della Cooperativa;
- SOCI FRUITORI, che ottengono il soddisfacimento di un loro bisogno grazie allo svolgimento dell'attività da parte della Cooperativa;
- SOCI VOLONTARI, che operano senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- SOCI SOVVENTORI, ai quali spetta una remunera-

zione superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno il diritto di prelazione nel rimborso del capitale per intero valore nominale.

Ai soci sovventori si applicano le stesse disposizioni di incompatibilità previste per i soci ordinari.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, o chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Articolo 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta;
- c) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto; l'eventuale condizione di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Ammini-

strazione, nel rispetto delle norme sulla riservatezza;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non può comunque essere inferiore o superiore a quanto stabilito dalla legge;

e) l'incondizionata accettazione dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari, con esclusione di quanto previsto alla precedente lettera b). Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso. Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda s'intende respinta.

Articolo 9

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Al nuovo ammesso potrà, inoltre, essere richiesta

una tassa di ammissione, determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I soci sovventori sono obbligati al versamento della quota sottoscritta nel termine di 30 giorni dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

TITOLO IV

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE

Articolo 11

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno

di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e

sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente statuto.

Articolo 13

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art.2534 del C.C., fermo restando quanto previsto dal presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Articolo 14

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma

risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

IL socio che cessa di far parte della Società risponde per un anno, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO

Articolo 15

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;
- c) da eventuali riserve volontarie;
- d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci finanziatori, tutte di valore nominale uguale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;
- f) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 16

Il valore nominale di ciascuna quota è di Euro 30,00 (euro trenta//00) e nessun socio può avere una quota superiore a Euro 100.000,00 (euro centomila//00). Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

I limiti massimi di partecipazione al capitale sociale possono essere superati nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e nei casi di aumento del capitale attraverso erogazioni di somme a titolo di ristorno. Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

Articolo 17

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 18

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministra-

zione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo nei casi previsti dalla legge;

l'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indicare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei criteri suddetti deve essere svolta nell'ambito della «relazione sulla gestione».

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare a favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti contributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La stessa assemblea che approva il bilancio annuale delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) per almeno il 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;
- d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali;
- e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata del due per cento, ai sensi art. 4 legge 59/92.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:

- 1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);
- 2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale

sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, quando previsto.

A) ASSEMBLEA

Articolo 20

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma

dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spediti ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso

rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Articolo 21

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Articolo 22

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 23

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo 2 soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli

amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Articolo 24

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adu-

nanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

B) AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Articolo 26

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;

- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
- m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi

tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 29

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 C.C.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Articolo 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31

Vi è l'obbligo di nominare il Collegio Sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

La nomina del Collegio Sindacale è altresì obbligatoria quando la Cooperativa ha un capitale sociale

superiore al valore minimo stabilito per le Società per azioni e comunque quando si superino per due esercizi consecutivi i parametri previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 32

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

I Sindaci devono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società ricevuti da essa in pegno, cauzione o

custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;

e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 33

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i sindaci (se nominati) e i liquidatori in dipendenza del presente statuto, fatta eccezione per quanto demandato alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, sarà deferita a tre arbitri irritali, secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Com-

mercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari. Il collegio, tenuto ad osservare il contraddittorio, è esonerato da formalità processuali.

Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario.

Articolo 34

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 26.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Articolo 35

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, con-

tribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario".

I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leg-

gi.

Articolo 36

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 17.

Articolo 37

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capita-

le versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Articolo 38

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, e, in quanto compatibili, le norme dettate in materia di società a responsabilità limitata.

F.TO LUCIANO PIRAS

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO